


Il sottoscritto avv. V. Salvatore attesta che la presente copia è conforme all'originale presente nel fascicolo telematico da cui è stata estratta.

Pubblicato il 08/07/2022

N. 05191/2022 **REG.PROV.PRES.**  
N. **07942/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7942 del 2022, proposto da Sabina Di Matteo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Commissione Nazionale Istituita Ai Sensi dell'Art. 71 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Maria Concetta Raimondo, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

Annullamento, previa sospensione, dell'esclusione dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado in relazione alla classe di concorso A028 (Matematica e Scienze), indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022, per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100; ove esistente,

dell'elenco degli ammessi alla prova orale e pratica nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente; degli atti con i quali la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell'art. 71 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 haredatto ed approvato il Quesito “Da un mazzo di carte francesi viene estratta per due volte una carta, che ogni volta è rimessa nel mazzo, e prima di ogni estrazione il mazzo viene mischiato. La probabilità che nella prima estrazione sia scelta una carta di picche e nella seconda una carta di cuori è pari a”, somministrato per la prova scritta del 5.5.2022 T1 (Turno Mattutino); degli atti con i quali la Commissione nazionale istituita ai sensi dell'art. 71 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 haredatto ed approvato la risposta “reach the highest point before reduction” al Quesito “Lexis in context” somministrato per la prova scritta del 5.5.2022 T1 (Turno Mattutino); ove esistente, del provvedimento, di estremi e di data ignoti, con il quale l'Amministrazione resistente ha escluso la ricorrente dalla successiva fase della procedura concorsuale; nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare; Annullamento e/o per la declaratoria, anche in via cautelare, di nullità del Quesito “Da un mazzo di carte francesi viene estratta per due volte una carta, che ogni volta è rimessa nel mazzo, e prima di ogni estrazione il mazzo viene mischiato. La probabilità che nella prima estrazione sia scelta una carta di picche e nella seconda una carta di cuori è pari a” somministrato durante la prova di esame del 5.5.2022 T1 (Turno Mattutino) in relazione alla Classe di Concorso A028 (Matematica e Scienze); di nullità della risposta “reach the highest point before reduction” al Quesito “Lexis in context” somministrato per la prova scritta del 5.5.2022 T1 (Turno Mattutino) in relazione alla Classe di Concorso A028 (Matematica e Scienze), in quanto errati e formulati in violazione dell'art. 34 Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022; e di inefficacia degli stessi ad escludere la ricorrente dalla successiva fase concorsuale;

Condanna, anche in via cautelare, dell'Amministrazione resistente alla riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale con punti 72/100, previa

rettifica del punteggio ovvero alla rinnovazione della procedura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza de qua nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2022.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**